



TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE

STATO PASSIVO DOMANDE DI RESTITUZIONE E RIVENDICA - UDienze DEL 10 FEBBRAIO E DEL 31 MARZO 2015

*Mancini RE S.r.l. IN A.S. - C.F. 01447150515 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli*

TIPO	nr. Progressivo presentazioni domande	Creditori	data invio domanda di ammissione	ora	indirizzo e-mail o contatto di riferimento	Importo crediti richiesti				Importo crediti di Lavoro Ammessi-Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 ex art. 2772 c.2 lett. A			Importi da ammettere in prelazione	Importi da ammettere in chirografo	Importi da ammettere in privilegio				Importi da ammettere in via ipotecaria				Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato	
						Causale				Causale					Importi da ammettere e in privilegio	Norma che prevede il privilegio	Graduazione privilegio (numero di privilegi)	Boni mobili, immobili (da privilegio speciale (tipo di bene o attura)	Importi da ammettere in via ipotecaria	Dati catastali degli immobili interessati i da privilegio immobiliare o ipoteca	nr. particelle e data di iscrizione ipotecaria				
						Totale	Ch	Priv.	Prd	ultime tre mensilità	differenze retributive e mensilità impagate preavviso	TFR													
1		Banca Raiesse S.p.A.	06/12/13	17:24	stefano.dalpiu@firenze.pecavvocati.it																			Il creditore formula domanda di rivendica con riferimento a n. 2 immobili ed a conseguenti n. 2 differenti contratti di leasing, meglio identificati in atti. Con riferimento a: 1) Complesso Industriale Fogliano della Chiana (AR). Il commissario, rilevato che, dato l'importo già corrisposto al ricorrente, è interesse della procedura acquisire l'immobile in questione e che, nel contempo, sono in corso verifiche volte ad accertare l'esistenza e l'applicazione di interessi ultralegali, chiede rinviare l'esame di detta domanda ad altra udienza. 2) Porzione di Fabbricato sito in Roma, via Mazzini n. 73. Il Commissario ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 quater I, fall, dichiara di sciogliere dal relativo contratto di locazione finanziaria, eccedendo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.201.44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, fatto salvo l'onere del concedente di versare alla procedura l'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valore di mercato rispetto all'eventuale credito residuo in linea capitale. Successivamente, all'udienza del 31 marzo 2015, il commissario straordinario conferma di volersi sciogliere dal relativo contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 72 quater I, fall, riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, fatto salvo l'onere del concedente di versare alla procedura l'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valore di mercato rispetto all'eventuale credito residuo in linea capitale. Il commissario si riserva altresì di agire, laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 67 l. fall, al fine ottenere la restituzione dei canoni già riscossi. In ogni caso, il Commissario precisa che è interesse della procedura individuare una soluzione transattiva in ordine a dette eccezioni.	Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario, accoglie la domanda di rivendica.
2		FINECO LEASING S.p.A.	03/01/14	11:18	luca.cristini@brescia.pecavvocati.it																			Il creditore formula domanda di rivendica con riferimento a n. 5 immobili ed a conseguenti n. 5 differenti contratti di leasing, meglio identificati in atti. Con riferimento a: 1) Complesso Immobiliare sito in Capannori (LU) - frazione Marlia, via Comunale dei Vannucchi. Il commissario dichiara di voler subentrare ex art. 72 quater I, fall, nel relativo contratto di locazione finanziaria, riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing; 2) Complesso industriale Monterotondo (RI), località Bufesese. Il commissario, rilevato che sull'immobile sono stati effettuati lavori per oltre Euro 350.000,00 e che gli stessi non sono ancora stati accertati dal ricorrente, considerato che la restituzione dell'immobile pregiudicherebbe tale accertamento da effettuarsi in contraddittorio con lo stesso ricorrente, si oppone alla richiesta di restituzione, rinviando ogni e qualsivoglia decisione in merito al subentro in detto contratto all'esito del predetto accertamento, eccedendo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.201.44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing; 3) 4) Complesso Industriale Pistoia, Castel del Frosini e Complesso Industriale sito in Figline V.no (FI), località Porcellino. Il commissario rileva che tali immobili sono attualmente concessi in locazione a TTE, la quale presso di essi esercita la propria attività d'impresa. Con riferimento poi ad entrambi i contratti di leasing deve necessariamente essere evidenziato che questo ufficio sta valutando la possibilità di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione dei contratti. Rilevata quindi tale circostanza e la rilevanza di tali immobili per l'attività d'impresa di TTE, il commissario chiede rinviare l'esame di dette domande all'esito dell'accertamento in ordine alla sussistenza di interessi ultralegali, così da poter correttamente valutare l'utilità per la procedura di un eventuale subentro, eccedendo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.201.44/1999; 5) Porzione Immobile Roma, Via Salaria n. 230b. Il Commissario ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 quater I, fall, dichiara di sciogliere dal relativo contratto di locazione finanziaria, eccedendo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.201.44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, fatto salvo l'onere del concedente di versare alla procedura l'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valore di mercato rispetto all'eventuale credito residuo in linea capitale. Successivamente, all'udienza del 31 marzo 2015, il commissario straordinario dichiara che pendono trattative tra le parti. Tuttavia, tale circostanza non è di ostacolo al rilascio dell'immobile da parte della procedura di amministrazione straordinaria la quale esprime ampia disponibilità al prosieguo delle trattative tra le parti in ordine alle rispettive pretese.	Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario, accoglie la domanda proposta dal ricorrente.